b) Condannare il Regno del Belgio alle spese.

Mezzi e principali argomenti dedotti:

La Commissione fa presente che le statistiche relative agli scambi commerciali tra la Comunità e i paesi terzi costituiscono uno strumento necessario per l'attuazione della politica commerciale comune e che le statistiche del commercio tra gli Stati membri sono necessarie per l'armonioso funzionamento del mercato comune. Il ritardo nella trasmissione dei dati indispensabili per la compilazione delle statistiche provoca, per gli uffici della Commissione, difficoltà nell'elaborazione e nella pubblicazione mensile dei risultati comunitari. Continuando ad aumentare, questo ritardo impedisce perfino l'elaborazione e la pubblicazione dei risultati comunitari trimestrali e annuali completi entro termini adeguati, compromettendone così l'efficacia.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, presentato il 21 dicembre 1984

(Causa 306/84)

(85/C 32/15)

Il 21 dicembre 1984 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra C. Durand, membro del suo servizio giuridico, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. M. Beschel, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1. Dichiarare che, astenendosi dall'emanare, entro i termini prescritti, tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alle direttive del Consiglio n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, del 16 giugno 1975 (¹), delle quali la prima concerne il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comporta misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, e la seconda riguarda il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dal trattato e dalle suddette direttive.
- 2. Condannare il convenuto alle spese.

Mezzi e principali argomenti dedotti:

- Per quanto concerne la direttiva n. 75/362/CEE, la Commissione rileva che, a sua conoscenza, non sono state trasposte nell'ordinamento giuridico belga le disposizioni relative alle condizioni alle quali si può tener conto dei periodi di formazione di medico specialista compiuti in precedenza; le disposizioni concernenti l'uso del titolo professionale e la richiesta, all'atto del primo accesso alla professione, di un attestato di moralità o di onorabilità o di un documento relativo alle condizioni di salute fisica o psichica; le disposizioni relative alla durata della procedura per l'accesso alla professione e quelle riguardanti la formula del giuramento o della dichiarazione solenne.
- Quanto al recepimento della direttiva n. 75/363/ CEE, il Regno del Belgio deve adeguare il suo programma di formazione specializzata per conformarsi alla durata minima degli studi (4 anni) oppure chiedere la cancellazione dall'elenco delle specializzazioni di cui all'articolo 7 della direttiva n. 75/362/CEE della medicina tropicale come specializzazione riconosciuta in Belgio.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato il 21 dicembre 1984

(Causa 307/84)

(85/C 32/16)

Il 21 dicembre 1984 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. J. Griesmar e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. M. Beschel, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

a) Dichiarare che, stabilendo il requisito della cittadinanza francese per la nomina e l'assunzione in ruolo in posti permanenti di infermiere(a) presso ospedali pubblici, la Repubblica francese viene meno agli obblighi impostile dal trattato CEE.

⁽¹⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1975.